

AXA Assicurazioni S.p.A.



Contratto di assicurazione contro i danni all'autoveicolo

Mod. ASS.01 ed. 12/2018



NISSAN INSURANCE

NISSAN INSURANCE



numeri al vostro servizio

**per attivare le prestazioni di Assistenza
in viaggio 24 ore su 24
per 365 giorni all'anno**

Dall'Italia

Numero Verde
800-271343

Dall'estero: +39 0642115571

**per la gestione dei danni all'autoveicolo
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30**

Dall'Italia

Numero Verde
800-085555

Dall'estero e da rete mobile: +39 080 3373445
www.mach-1.it

Assicurazione Danni Auto

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A - Prodotto: Nissan Insurance

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un **sommario** delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione è concessa ai proprietari di veicoli (l'Assicurato) che desiderano coprire i rischi CVT che può subire l'autoveicolo entro i limiti previsti dalle condizioni di assicurazione.



Che cosa è assicurato?

L'autoveicolo dell'Assicurato dai seguenti rischi:

Formula Light:

- ✓ Furto (totale e parziale)
- ✓ Rapina
- ✓ Incendio

Formula Full (in aggiunta alle garanzie della Formula Light):

- ✓ Atti vandalici
- ✓ Eventi naturali
- ✓ Assistenza stradale
- ✓ Garanzie accessorie (es. ricorso terzi e rischio locativo)

2Safe Basic – ulteriore indennizzo

- ✓ Sottrazione a seguito di furto o rapina
- ✓ Distruzione dovuta a incendio, atti vandalici o eventi naturali

2Safe Full – ulteriore indennizzo

In aggiunta alle garanzie della formula Basic:

- ✓ In caso di incendio

Garanzie Opzionali

- ✓ Collisione
- ✓ Kasko

Sono presenti ulteriori garanzie a scelta dell'Assicurato



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione i danni a :

- ✗ Atti di guerra, di insurrezione e di occupazione
- ✗ Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ✗ Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.
- ✗ Bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- ✗ Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo
- ✗ Gli apparecchi fonoaudiovisivi, eccettuati quelli costituenti dotazione originale della vettura all'atto della vendita, installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato
- ✗ Veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente
- ✗ La Responsabilità Civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private (ad eccezione di Collisione e Kasko)
- ✗ Dolo, colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi (colpa grave non si applica alla COLLISIONE e KASKO)



Ci sono limiti di copertura?

Limitatamente alle sole garanzie Collisione, Kasko e 2Safe non indennizza i danni :

- ! Provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! Conducente non abilitato alla guida;
- ! Cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
- ! Cagionati da operazioni di carico e scarico
- ! Subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, manovre di spina, di circolazione "fuori strada";
- ! Alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in tutta Europa, salvo per alcune garanzie della sezione Assistenza in Viaggio nel cui titolo è contemplato solo l'estero o solo l'Italia.



Che obblighi ho?

L'Assicurato non potrà far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.

- I sinistri debbono essere denunciati entro il termine di tre giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza chiamando al n. 800 085555 (dall'estero o rete mobile +39 0803373445) fax +39 0272010006 tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30o alla mail centroassistenza@mach-1.it. In alternativa tramite il sito web www.mach-1.it oppure scrivere al Centro Assistenza Clienti in via Vittor Pisani n. 13 – 20124 - Milano.
- presentare – soltanto in caso di danno da furto, incendio o atto vandalico – denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando che il veicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
- Fornire la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine, in caso di danno totale, inviare entro 2 giorni dalla denuncia telefonica la documentazione necessaria.
- Per la garanzia Assistenza, contattare IPA (Inter Partner Assistance – Rappresentanza generale per l'Italia) al n. 800 914815 (dall'estero +39 0642115571) fax +39 064740742.



Quando o come devo pagare?

Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione, e non è frazionabile. In occasione di ogni eventuale rinnovo il premio da versare è calcolato in ragione di anno.

Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazioni o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell'Assicurato, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti di cui al punto 1;
3. denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 8.00 del giorno indicato sul modulo di adesione purché il premio sia stato pagato; in mancanza la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento. Non è previsto il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

In caso di durata poliennale della polizza il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni. Il Contraente può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni, con rimborso del premio corrisposto per le residue annualità, al netto delle imposte.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: NISSAN INSURANCE
(Polizza Collettiva Nissan Insurance)



Data di realizzazione: 5 dicembre 2018
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA Assicurazioni S.p.A. con sedi legale e direzione generale in Italia, Corso Como n. 17 – 20124 Milano, tel.: 02 480841 sito internet: www.axa.it, e-mail: infodanni@axa.it.

AXA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'Art. 2497 bis C.C.

AXA Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: **numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39.02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it; PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it.**

AXA Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 680 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 469 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

Il solvency ratio al 31 dicembre 2017, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 143%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono i Veicoli dei clienti di RC1 Banque S.A. - Succursale Italiana.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

Furto o Rapina:

del veicolo o parte di esso. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave.

Incendio:

fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel serbatoio, destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.

Atti Vandalici:

e atti dolosi in genere ad opera di ignoti intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

Eventi Naturali:

bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.

Assistenza Stradale:

comprende le seguenti prestazioni: Soccorso stradale e traino – Recupero difficoltoso del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale – Auto in sostituzione – Invio pezzi di ricambio (operante solo all'estero) – Taxi per ritirare l'auto in sostituzione – Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il Veicolo – Recupero del Veicolo – Rimpatrio del Veicolo dall'estero – Invio di un'autoambulanza – Rimpatrio sanitario (operante solo all'estero) – Medico on- line – Anticipo di denaro all'estero – Anticipo cauzione penale all'estero – Anticipo spese legali all'estero – Interprete all'estero - Autista a disposizione in Italia.

Ricorso Terzi e Rischio Locativo:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza della somma riportata nelle condizioni di assicurazione, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:

a. a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005;

b. al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio del veicolo.

Danneggiamenti Al Veicolo Conseguenti a Furto o a Rapina Di Cose Non Assicurate:

poste all'interno del veicolo stesso.

Rottura Accidentale dei Cristalli del Veicolo:

Limitatamente alle spese sostenute per la loro sostituzione o riparazione entro i limiti previsti dalle condizioni di assicurazione per tipologia di Veicolo.

Lesioni Subite Dagli Animali Domestici:

La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul veicolo.

Spese Di Immatricolazione. Annotazione Della Perdita Di Possesso. Procura A Vendere:

In caso di danno totale senza ritrovamento del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato e le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà nonché le spese per la procura a vendere a favore della Società.

Perdita Della Tassa Di Proprietà

non usufruita in conseguenza del furto o della rapina del veicolo.

Danni Al Veicolo A Causa Del Trasporto Di Vittime Della Strada:

La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Spese Per Il Rifacimento Delle Chiavi Del Veicolo:

sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).

Ripristino Dei Dispositivi Di Sicurezza:

L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del veicolo assicurato. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura.

Spese Di Dissequestro:

sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.

Spese Di Parcheggio E Custodia:

sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina.

Bonus Fedeltà:

In caso di furto del veicolo senza ritrovamento la Società rimborsa fino a concorrenza della somma riportata nelle condizioni di assicurazione le spese sostenute dall'Assicurato nei 12 mesi precedenti il sinistro per la riparazione e per l'acquisto di pezzi di ricambio del veicolo.

La garanzia è valida a condizione che le spese siano state sostenute presso il Concessionario che ha venduto il veicolo, siano comprovate da fattura, e non siano già state rimborsate dalla Società a seguito di altro sinistro.

Garanzie opzionali:**Collisione:**

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato entro i limiti previsti dalle condizioni di assicurazione. La garanzia copre anche in caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro.

Kasko:

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private. La garanzia copre anche in caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro.

2Safe:

Full: La garanzia è operante in caso di sinistro che abbia provocato la perdita totale del veicolo assicurato dotato di marchiatura Microdot Crimestop in conseguenza di:

- sottrazione a seguito di furto o rapina, senza ritrovamento;
- distruzione dovuta a incendio, atti vandalici o eventi naturali;
- incidente stradale.

La Società corrisponde un indennizzo, oltre alle somme eventualmente dovute per altre garanzie prestate, in caso di riacquisto in Rete di un altro veicolo, nuovo o usato, purchè di valore almeno pari a quello perduto.

La Società rimborsa inoltre entro i limiti previsti dalle condizioni di assicurazione:

- a) le spese per cure mediche e ospedaliere del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro;
- b) il danno relativo alle cose trasportate;
- c) le spese per il rifacimento dei documenti rimasti a bordo del veicolo.

La garanzia copre anche in caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro.

Basic: le stesse della copertura Full ad eccezione della perdita per incidente stradale.

Garanzie aggiuntive:**Valore A Nuovo:**

In caso di danno totale la Società calcola l'indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento sul valore assicurato previsto dalle Condizioni di assicurazione.

Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti per le singole coperture assicurative.

Merce Trasportata:

L'assicurazione comprende il furto della merce di proprietà dell'Assicurato o a lui affidata nell'ambito dell'attività svolta e nei limiti previsti dalle condizioni di assicurazione. L'indennizzo viene corrisposto congiuntamente a quello spettante per il furto o la rapina del veicolo.

La garanzia è operante a condizione che:

- il furto della merce sia avvenuto congiuntamente al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- la merce sia riposta all'interno del bagagliaio del veicolo;
- il veicolo sia dotato di carrozzeria rigida e munito di blocco elettromeccanico a chiave del volante o dell'accensione nonché di un sistema di geolocalizzazione "Octotelematics";
- le portiere siano chiuse a chiave e i vetri rialzati quando il veicolo rimane incustodito.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

L'assicurato potrà scegliere le combinazioni di garanzia esclusivamente in base ai seguenti programmi:

A) FORMULA LIGHT

Furto e Rapina, Incendio.

B) FORMULA FULL

Furto e Rapina, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Naturali, Assistenza Stradale, Ricorso Terzi e Rischio Locativo,

Danneggiamenti al Veicolo Conseguenti a Furto o a Rapina di Cose Non Assicurate, Rottura Accidentale dei Cristalli del Veicolo, Lesioni Subite dagli Animali Domestici, Spese Di Immatricolazione. Annotazione della Perdita di Possesso. Procura A Vendere, Perdita della Tassa di Proprietà, Danni al Veicolo a Causa del Trasporto di Vittime Della Strada, Spese per il Rifacimento delle Chiavi del Veicolo, Ripristino dei Dispositivi di Sicurezza, Spese di Dissequestro, Spese di Parcheggio e Custodia, Bonus Fedeltà.

Alle formule di cui sopra, possono essere aggiunte una o più garanzie opzionali.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni aggiuntive.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti i seguenti Limiti di Risarcimento:

Ricorso terzi e Rischio locativo: € 260.000,00;

Rottura dei cristalli: per Leaf, Micra, Note € 520,00 per anno assicurativo;

per Pulsar, Juke, Qashqai, Qashqai+2, X-Trail, LCV, € 700,00 per anno assicurativo;
per 370Z, GTR € 900,00 per anno assicurativo.

Spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere: € 420,00;

Collisione: € 3.000,00 per anno assicurativo, ridotto a € 2.500,00 in caso di mancato riacquisto di altro veicolo nuovo oppure con riparazione non effettuata presso la Rete;

Merce Trasportata: € 2.000,00 in misura forfettaria sui veicoli TRAFFIC e MASTER;

€ 1.000,00 su tutti gli altri adibiti a trasporto commerciale o promiscuo di persone e cose.

Lesioni subite dagli animali domestici: € 260,00;

Danni per il trasporto di vittime della strada: € 260,00;

Spese per il rifacimento delle chiavi: € 260,00;

Perdita della tassa di proprietà: € 260,00;

Spese di dissequestro: € 260,00;

Spese di rimozione e parcheggio: € 260,00;

Ripristino dei dispositivi di sicurezza: € 1.000,00;

Bonus Fedeltà: € 1.000,00.

Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Assicurato:

a) **In caso di riparazione o riacquisto effettuato presso la Rete:**

- FURTO e RAPINA (compresi il tentativo di furto e i danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto o rapina di cose non assicurate):

- 20% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 1;

- 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 2.

- ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI: 15% col minimo di € 200,00 per sinistro;

- COLLISIONE: € 500,00 per sinistro;

- KASKO: 10% col minimo di € 300,00 per sinistro.

b) **In caso di riparazione NON effettuata presso la Rete:**

- FURTO e RAPINA (compresi il tentativo di furto e i danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto o rapina di cose non assicurate):

- 30% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 1;
- 20% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 2;
- 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 3;
- 10% col minimo di € 250,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province dei Gruppi 4 e 5;

- ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI: 15% col minimo di € 350,00 per sinistro;
- CRISTALLI: € 100,00 per sinistro;
- COLLISIONE: € 600,00 per sinistro;
- KASKO: 15% col minimo di € 450,00 per sinistro.

- c) Relativamente ai veicoli dotati di antifurto satellitare, la Società presta la garanzia furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sul veicolo e che lo stesso sia attivato in caso di veicolo incustodito. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili allo stesso sinistro.
- d) In caso di furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato uno ulteriore scoperto del 20% sul danno liquidato a termini di polizza.

I Gruppi territoriali sono i seguenti:

GRUPPO	PROVINCE
1	CE, FG;
2	BA, BR, BT, CZ, NA, SA, TA, TO;
3	AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RC, RM, VV;
4	AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, MD, NU, OG, OT, PE, PN, PV, SR e TP;
5	tutte le restanti province

DEGRADO – DEPREZZAMENTO:

DANNO TOTALE. Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro. Per determinare il valore del veicolo al momento del sinistro si applicano sul valore assicurato le percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle di seguito riportate:

A. CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO IN CASO DI DANNI TOTALI PRESSO LA RETE

A.a. Per Veicoli acquistati nuovi

Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
Fino al 12° mese compreso	Zero
Dal 13° mese al 24° mese	20%
Dal 25° mese al 36° mese	35%
Dal 37° mese al 48° mese	45%
Dal 49° mese al 72° mese	55%

A.b. Per gli altri Veicoli

Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
Fino al 12° mese compreso	Zero
Dal 13° mese al 24° mese	10%

Dal 25° mese al 36° mese	20%
Dal 37° mese al 48° mese	30%
Dal 49° mese al 60° mese	40%
Dal 61° mese al 72° mese	50%

B. SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO PRESSO LA RETE

B.a. Per Veicoli acquistati nuovi

Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
Fino al 12° mese compreso	15%
Dal 13° mese al 24° mese	20%
Dal 25° mese al 36° mese	35%
Dal 37° mese al 48° mese	45%
Dal 49° mese al 72° mese	55%

B.b. Per gli altri Veicoli

Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
Fino al 12° mese compreso	15%
Dal 13° mese al 24° mese	25%
Dal 25° mese al 36° mese	35%
Dal 37° mese al 48° mese	45%
Dal 49° mese al 60° mese	55%
Dal 61° mese al 72° mese	65%

Trascorsi 6 anni dalla data di effetto della polizza, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo. In ogni caso il valore assicurato rappresenta il limite massimo di indennizzo.

Qualora l'Autoveicolo abbia riportato un Danno pari o superiore al 75% del suo valore al momento del Sinistro, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sul Relitto. In tal caso, **l'Assicurato dovrà fornire procura a vendere del Veicolo in favore della Società.**

DANNO PARZIALE

Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età e allo stato del veicolo sulla base di quanto segue:

A. Per i veicoli acquistati nuovi:

Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
Fino al 12° mese compreso	Zero
Dal 13° mese al 24° mese	20%
Dal 25° mese al 36° mese	35%
Dal 37° mese al 48° mese	45%
Dal 49° mese al 72° mese	55%

B. Per gli autoveicoli acquistati usati:

Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
Fino al 12° mese compreso	Zero
Dal 13° mese al 24° mese	10%
Dal 25° mese al 36° mese	20%
Dal 37° mese al 48° mese	30%
Dal 49° mese al 60° mese	40%
Dal 61° mese al 72° mese	50%

C. Per gli autoveicoli c.d Usato Generico:

il deprezzamento sarà calcolato applicando il rapporto fra il valore dell'autoveicolo indicato sulla Rivista "Eurotax giallo" al momento del sinistro ed il prezzo di listino riportato sulla stessa Rivista.

Per la carrozzeria, selleria, vetri o cristalli: In caso di riparazione in Rete, qualora il sinistro si verifichi entro il sesto anno dalla data di prima immatricolazione, non si terrà conto del deprezzamento delle parti sostituite.

Per le parti Meccaniche e per quelle soggette ad usura, nonché per i veicoli immatricolati da oltre sei anni:

- a) **Per i veicoli c.d. "Usato Generico":** il deprezzamento sarà calcolato applicando il rapporto fra il valore dell'autoveicolo indicato sulla Rivista "Eurotax giallo" al momento del sinistro ed il prezzo di listino riportato sulla stessa Rivista.
- b) **Per gli altri veicoli:** si applicherà la seguente tabella:

Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
Fino al 12° mese compreso	15%
Dal 13° mese al 24° mese	25%
Dal 25° mese al 36° mese	35%
Dal 37° mese al 48° mese	45%
Dal 49° mese al 60° mese	55%
Dal 61° mese al 72° mese	65%

Qualora venga provata con fattura la precedente sostituzione di parti danneggiate, il deprezzamento per vetustà inizierà ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa.

Il deprezzamento non verrà mai applicato al costo della manodopera.

Le spese di smontaggio e montaggio occasionate dal sinistro sono a carico della Società se nella parte smontata si riscontrano danni indennizzabili. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di Sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, deve contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI, Via Vittor Pisani 13 20124 (MI), tramite il sito web www.mach-1.it, tel.: +39 0803373445, numero verde: 800 085 555, fax +39 02 0272010006, email centroassistenza@mach-1.it, fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo.

(Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17:30).

IN CASO DI DANNO TOTALE, inviare entro 2 giorni dalla denuncia telefonica quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti;
2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
3. se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
6. relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo.

IN CASO DI FURTO o RAPINA, INCENDIO O ATTO VANDALICO l'Assicurato deve:

presentare entro 3 giorni denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando che il veicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

In caso di sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

NEL CASO DI DANNO PARZIALE l'Assicurato non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

	<p>Assistenza diretta / in convenzione: L'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi presso la Rete al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie.</p> <p>Per Rete si intendono le Filiali e le Concessionarie RENAULT, DACIA, NISSAN e INFINITI e la rete autorizzata.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Limitatamente alla garanzia ASSISTENZA STRADALE l'Assicurato deve richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente o via fax nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società INTER PARTNER ASSISTANCE – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121, 00156 ROMA in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, telefonando al numero verde 800 914815, tel. +39 06 42115571 – fax +39 06 4740742.</p> <p>Qualora l'Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni conclusione della gestione del sinistro.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio corrisposto dall'Assicurato è comprensivo di imposta.
Rimborso	<p>L'Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di durata poliennale del contratto, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni. - In deroga all'Art. 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo contraente il diritto di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, con rimborso del premio corrisposto per le residue annualità, al netto delle imposte. - Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni. La Società tiene a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso. Questa facoltà non sarà esercitata dalla Società nei confronti di Contraenti qualificabili come "consumatori". - In caso di recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>L'assicurazione decorre dalle ore 8.00 del giorno di immatricolazione del veicolo nuovo o del giorno di acquisto del veicolo acquistato usato, "veicoli km 0", "Auto Demo" e "Buy back", e dal giorno risultante nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione.</p> <p>Il contratto non prevede tacito rinnovo.</p> <p>Non ci sono periodi di carenza delle coperture.</p>

	Non sussistono differenziazioni in termini di durata per la singola copertura.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	- Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo.
Risoluzione	- Al termine della durata della copertura , la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.



A chi è rivolto questo prodotto?

La persona fisica o giuridica che sia Proprietario (ovvero l'istestataro al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà) di autovetture e autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico di qualsiasi marca:

- veicoli Nissan acquistati nuovi purché non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di immatricolazione, con un valore non superiore a Euro 130.000. I veicoli "km 0", "Auto Demo" e "Buy back" sono equiparati ai veicoli nuovi;
- veicoli acquistati usati purché non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di acquisto, con un valore non superiore a Euro 100.000;
- veicoli usati, denominati "usato generico" con un valore non superiore a Euro 50.000, purché venga fornita la documentazione che ne attesti il buono stato d'uso.

Il valore assicurato è pari:

- al prezzo di acquisto indicato in fattura per i veicoli di cui ai punti a) e b, comprensivo del costo di eventuali accessori e optional installati;
- al valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista "Eurotax Giallo" in vigore alla data di effetto dell'assicurazione per i veicoli "usato generico", di cui al punto c).

Il valore assicurato deve essere comprensivo dell'ammontare dell'IVA se il contraente è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta.



Quali costi devo sostenere?

Il premio viene versato in un'unica soluzione all'inizio dell'assicurazione mediante bonifico anticipato dal Contraente, e non è frazionabile.

- costi di intermediazione

Le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 44,22% del premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>mail: reclami@axa.it</p> <p>pec: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it</p> <p>posta: AXA Assicurazioni S.p.A c.a Ufficio Gestione Reclami Corso Como, 17 - 20154 Milano - fax: +39 02 43448103.</p> <p>La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
----------------------------------	--

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Puoi attivare la procedura rivolgendoti ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Puoi attivare la procedura, tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo, rivolgendo ad AXA Assicurazioni S.p.A. un invito a partecipare, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato Puoi accedere alla procedura rivolgendoti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo Ania (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.</p> <p>Arbitrato irrituale Se espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione puoi ricorrere in arbitrato, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Puoi attivare la procedura comunicando ad AXA Assicurazioni S.p.A. la volontà di dare avvio alla stessa. AXA Assicurazioni S.p.A. provvederà a darti riscontro indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente http://www.ec.europa.eu/fin-net chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOSSARIO

Nel testo si intende per:

Assicurato. La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione. Il contratto di assicurazione.

Certificato di assicurazione / Modulo di Adeguatezza e

Dichiarazione di Adesione. Il documento che riporta:

i dati anagrafici dell'Assicurato;

i dati identificativi del veicolo;

la data di immatricolazione del veicolo;

le garanzie prestate;

decorrenza e scadenza della garanzia;

la sottoscrizione delle Parti.

Collisione. Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.

Consumatore. La persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.

Contraente. La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.

Danno previsto dal contratto. L'evento dannoso per il quale AXA Assicurazioni S.p.A. presta la garanzia.

Danno totale. Il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro ai sensi dell'art 14.1.

Esplosione. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia. La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato.

Garanzia. La prestazione dovuta in caso di sinistro. Relativamente all'ASSISTENZA IN VIAGGIO per garanzia si intende la prestazione di assistenza fornita in caso di sinistro, tramite la Centrale Operativa.

Guasto. Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l'errore di carburante.

Incidente Stradale. Il danno occorso al veicolo, fermo o in movimento, a causa della circolazione.

Incendio. La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Indennizzo / Risarcimento. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Kasko. I danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

LCV. Veicoli Commerciali Leggeri.

Legge. Il Decreto Legislativo 07 Settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private.

Limite di risarcimento (o massimale). La somma massima con la quale può essere risarcito il danno.

Merce trasportata. La merce e i materiali trasportati sul veicolo commerciale assicurato, di proprietà dell'Assicurato o a lui affidati, nell'ambito della sua attività, escluso il trasporto a titolo oneroso.

Parti. Il Contraente, l'Assicurato e la Società.

Polizza. I documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

Premio. La somma dovuta dal Contraente o dall'Assicurato alla Società.

Proprietario del veicolo. L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Relitto. Il veicolo con danni superiori al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro ai sensi degli artt. 14.1 e 21.

Residenza. Il luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.

Rete. Le Filiali e le Concessionarie NISSAN, INFINITI, RE-NAULT e DACIA, nonché la rete autorizzata.

Scoperto. La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio. Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Sinistro. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società. AXA Assicurazioni S.p.A.

Valore a nuovo. Estensione di garanzia in base alla quale in caso di danno totale non sono applicabili, per tutta la durata della sua validità, i deprezzamenti sul valore assicurato previsti dall'art. 14 delle Condizioni di assicurazione.

Veicolo. Il veicolo a motore assicurato. Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono esclusi gli apparecchi fonoadiuisivi, eccettuati quelli costituenti dotazione originale della vettura all'atto della vendita, installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, dettati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato ("non estraibili").

SOMMARIO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

art. 1	Oggetto dell'assicurazione	pag.	1-16
art. 2.1	Modalità per rendere operative le garanzie e determinazione del premio	pag.	1-16
	2.2 Modalità di pagamento del premio.....	pag.	1-16
art. 3	Estensione territoriale	pag.	2-16
art. 4	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag.	2-16
art. 5	Recesso dal contratto	pag.	2-16
art. 6	Durata del contratto – Proroga tacita	pag.	2-16
art. 7	Imposte e tasse	pag.	2-16
art. 8	Rinvio alle norme di legge	pag.	2-16
art. 9	Oggetto dell'assicurazione	pag.	2-16
	A. Formula FULL	pag.	2-16
	B. Formula LIGHT	pag.	3-16
	Garanzie opzionali: C.COLLISIONE, D.KASKO	pag.	3-16
	E.2SAFE FULL	pag.	3-16
	F.2SAFE BASIC	pag.	4-16
	Garanzie aggiuntive: G.VALORE A NUOVO, H.MERCE TRASPORTATA	pag.	4-16
art. 10	Centro Assistenza Clienti	pag.	4-16
art. 11	Valore assicurato	pag.	4-16
art. 12	Danni esclusi	pag.	4-16
art. 13	Scoperti, franchigie e limiti di risarcimento.....	pag.	5-16
	13 a. in caso di riacquisto o di riparazioni in Rete	pag.	5-16
	13 b. senza riacquisto o con riparazioni fuori Rete.....	pag.	5-16
	13 c. antifurto satellitare non installato o non attivato	pag.	5-16
	13 d. riparazione di cristalli effettuata fuori Rete.....	pag.	5-16
	13 e. limiti di risarcimento	pag.	5-16
art. 14	Determinazione del danno e calcolo del valore commerciale – Deprezzamento	pag.	6-16
	14.1.A Danno totale con riacquisto.....	pag.	6-16
	14.1.B Danno totale senza riacquisto	pag.	6-16
	14.2 Danno parziale	pag.	7-16
art. 15	Denuncia, gestione e liquidazione dei sinistri per i danni al veicolo	pag.	7-16
art. 16	Obblighi in caso di sinistro	pag.	7-16
art. 17	Procedure per la liquidazione del danno	pag.	7-16
	A. Danno totale con riacquisto.....	pag.	7-16
	B. Danno totale senza riacquisto	pag.	8-16
	C. Danno parziale.....	pag.	8-16
	D. Termini per la liquidazione	pag.	8-16
art. 18	Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro	pag.	8-16
art. 19	Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato	pag.	8-16
art. 20	Recupero del veicolo rubato	pag.	8-16
art. 21	Relitto	pag.	9-16
art. 22	Variazione della residenza del proprietario del veicolo	pag.	9-16
art. 23	ASSISTENZA IN VIAGGIO	pag.	9-16
	23.1 Soccorso stradale.....	pag.	9-16
	23.3 Auto in sostituzione	pag.	9-16
	23.18 Obblighi in caso di sinistro	pag.	11-16
	23.19 Esclusioni	pag.	11-16
	INFORMATIVA PRIVACY	pag.	12-16

Le clausole contrattuali che indicano decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, sono evidenziate in grassetto.

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

AXA Assicurazioni S.p.A. assicura autovetture e autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico:

- a. veicoli Nissan acquistati nuovi purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di immatricolazione, con un valore non superiore a Euro 130.000. I veicoli "km 0", "Auto Demo" e "Buy back" sono equiparati ai veicoli nuovi;
- b. veicoli acquistati usati purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di acquisto, con un valore non superiore a Euro 100.000;
- c. veicoli usati, denominati "usato generico" con un valore non superiore a Euro 50.000, purchè venga fornita la documentazione che ne attesti il buono stato d'uso.

Sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, salvo espressa pattuizione.

Le garanzie prestate con la presente polizza sono quelle previste dal programma assicurativo prescelto.

I programmi assicurativi disponibili sono i seguenti:

A. FORMULA FULL (garanzia completa) che comprende: FURTO totale e parziale, RAPINA, INCENDIO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, ASSISTENZA in viaggio (non operante per i veicoli elettrici), GARANZIE ACCESSORIE.

B. FORMULA LIGHT (in alternativa alla garanzia A.) che comprende:
FURTO totale e parziale, RAPINA, INCENDIO

C. COLLISIONE (garanzia opzionale)

D. KASKO (garanzia opzionale)

E. 2SAFE FULL

F. 2SAFE BASIC

G. VALORE A NUOVO (garanzia aggiuntiva che non può essere prestata per i veicoli "usato generico" di cui all'art. 1) c.

H. MERCE TRASPORTATA (garanzia aggiuntiva)

Nel caso in cui nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione o nel Certificato di Assicurazione non vi sia un espresso richiamo alla formula prescelta, si intendono automaticamente operanti le coperture assicurative di cui alla sola garanzia B. FORMULA LIGHT.

Art. 2) MODALITA' PER RENDERE OPERATIVE LE GARANZIE, DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

2.1 MODALITA' PER RENDERE OPERATIVE LE GA-

L'Assicurato, dopo aver preso visione della Nota Informativa e delle Condizioni di assicurazione e aver scelto il programma assicurativo, può aderire allo stesso tramite la Rete che ha venduto il veicolo. All'atto della consegna del veicolo, l'Assicurato versa alla Rete l'importo del premio assicurativo e sottoscrive un Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione opportunamente controfirmato dalla Rete per quietanza del pagamento ricevuto. La garanzia avrà effetto dal giorno e ora riportati nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione purchè il premio sia stato pagato; in mancanza la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.

Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

- per il programma assicurativo A. FORMULA FULL e B. FORMULA LIGHT
 1. provincia di residenza o sede legale del proprietario del veicolo, in relazione ai seguenti Gruppi tariffari:
Gruppo 1 CE, FG;
Gruppo 2 BA, BR, BT, CZ, NA, SA, TA, TO;
Gruppo 3 AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RC, RM, VV;
Gruppo 4 AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, MD, NU, OG, OT, PE, PN, PV, SR e TP;
Gruppo 5 tutte le restanti province;
- per tutte le coperture assicurative
 2. marca, tipo e modello del veicolo, limitatamente ai veicoli acquistati nuovi;
 3. prezzo di acquisto indicato in fattura per i veicoli acquistati usati, e valore indicato per un analogo veicolo dalla rivista "Eurotax Giallo" in vigore alla data di effetto dell'assicurazione per i veicoli "usato generico" di cui all'Art. 1) c.;
 4. durata dell'assicurazione, solo in anni interi per un minimo di 12 mesi.

2.2 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurato provvederà a corrispondere i premi assicurativi (anche relativi a rinnovi di polizze autorizzati) alla Società o agli intermediari, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa d'assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. mezzi di pagamento bancario (RID), per i quali l'Assicurato presta il suo consenso ad utilizzare le coordinate bancarie comunicate, ordini di bonifico, mezzi di pagamento postale, sistemi di pagamento elettronico;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo

stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 750,00 annui per ciascun contratto.

Art. 3) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale in tutta Europa, salvo per alcune garanzie della sezione Assistenza in Viaggio nel cui titolo è contemplato solo l'estero o solo l'Italia.

Art. 4) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 5) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di durata poliennale della polizza il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni.

In deroga all'Art. 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo contraente il diritto di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni. La Società tiene a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso. Questa facoltà non sarà esercitata dalla Società nei confronti di Contraenti qualificabili come "consumatori".

Qualora il contratto di assicurazione sia funzionale e quindi considerato connesso a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, AXA, in tutti i casi di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, anche parziale, restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Nei casi sopra riportati, la Società rimborsa quanto dovuto per il tramite di RCI Banque S.A. al netto delle imposte. L'anno assicurativo viene calcolato in 360 giorni.

Art. 6) DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TACITA

L'assicurazione decorre dalle ore 8.00 del giorno di immatricolazione del veicolo nuovo o del giorno di acquisto del veicolo acquistato usato, "veicoli km 0", "Auto Demo" e "Buy back", e dal giorno risultante nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione di cui all'Art.

2 per i veicoli "usato generico" di cui all'Art. 1)c., e ha la durata convenuta caso per caso. I programmi assicurativi 2SAFE FULL, 2SAFE BASIC e VALORE A NUOVO hanno la durata indicata nel relativo Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 7) IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Le imposte sono pari al 13,50% del premio.

Art. 8) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.

NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE ASSICURATIVE
A. FORMULA FULL; B. FORMULA LIGHT;
C. COLLISIONE; D. KASKO; E. 2SAFE FULL;
F. 2SAFE BASIC; G. VALORE A NUOVO; H. MERCE TRASPORTATA;

Art. 9) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ SI IMPEGNA A INDENNIZZARE I DANNI MATERIALI E DIRETTI SUBITI DAL VEICOLO ASSICURATO, NONCHÉ LE SPESE SOSTENUTE A CAUSA DI UNO DEGLI EVENTI INDICATI IN SEGUITO, VERIFICATISI IN EUROPA.

A. FORMULA FULL

- A1. **FURTO O RAPINA** del veicolo o parte di esso. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave. In presenza di antifurto satellitare vale quanto previsto all'art. 13.c. delle condizioni di assicurazione.
- A2. **INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL CARBURANTE** contenuto nel serbatoio, destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.
- A3. **ATTI VANDALICI** e atti dolosi in genere intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
- A4. **EVENTI NATURALI**: bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.
- A5. **ASSISTENZA IN VIAGGIO** (vedi art. 23 delle Condizioni di assicurazione).

GARANZIE ACCESSORIE

- A6. **RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO**. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza della somma indicata all'art. 13.e.1, delle somme

che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:

- a. a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005;
 - b. al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio del veicolo.
- A7. **DANNEGGIAMENTI AL VEICOLO CONSEGUENTI A FURTO O A RAPINA DI COSE NON ASSICURATE** poste all'interno del veicolo stesso.
- A8. **ROTTURA ACCIDENTALE DEI CRISTALLI DEL VEICOLO** (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente alle spese sostenute per la loro sostituzione o riparazione.
- A9. **LESIONI SUBITE DAGLI ANIMALI DOMESTICI.** La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul veicolo.
- A10. **SPESE DI IMMATRICOLAZIONE. ANNOTAZIONE DELLA PERDITA DI POSSESSO. PROCURA A VENDERE.** In caso di danno totale senza ritrovamento del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato e le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà nonché le spese per la procura a vendere a favore della Società.
- A11. **PERDITA DELLA TASSA DI PROPRIETÀ** non usufruita in conseguenza del furto o della rapina del veicolo.
- A12. **DANNI AL VEICOLO A CAUSA DEL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA.** La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
- A13. **SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLE CHIAVI DEL VEICOLO** sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
- A14. **RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA.** L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del veicolo assicurato. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura.
- A15. **SPESE DI DISSEQUESTRO** sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.
- A16. **SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA** sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina.
- A17. **BONUS FEDELTA'** In caso di furto del veicolo

lo senza ritrovamento la Società rimborsa **fino a concorrenza di € 1.000,00** le spese sostenute dall'Assicurato nei 12 mesi precedenti il sinistro per la riparazione e per l'acquisto di pezzi di ricambio del veicolo. La garanzia è valida a condizione che le spese siano state sostenute presso il Concessionario che ha venduto il veicolo, siano comprovate da fattura, e non siano già state rimborsate dalla Società a seguito di altro sinistro. Per ottenere il risarcimento l'Assicurato dovrà fornire copia delle fatture pagate. Ai fini del pagamento dell'indennizzo la documentazione dovrà essere completata con l'IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico, e il nome del titolare del conto.

B. FORMULA LIGHT

(applicabile solo all'interno di specifiche Campagne di vendita)

B1. **FURTO e RAPINA** del veicolo o parte di esso. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave. In presenza di antifurto satellitare vale quanto previsto all'art. 13.c. delle condizioni di assicurazione.

B2. **INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL CARBURANTE** contenuto nel serbatoio destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.

GARANZIE OPZIONALI

C. **COLLISIONE.** Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.

D. **KASKO.** Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

E. **2SAFE FULL.** La garanzia è operante in caso di sinistro che abbia provocato la perdita totale del veicolo assicurato dotato di marchiatura Microdot Crimestop in conseguenza di:

- sottrazione a seguito di furto o rapina, senza ritrovamento;
- distruzione dovuta a incendio, atti vandalici o eventi naturali;
- incidente stradale.

La Società, oltre alle somme eventualmente dovute per altre garanzie prestate, corrisponde un ulteriore indennizzo **€ 2.000,00 in caso di riacquisto in Rete di un altro veicolo** nuovo o usato, purchè di valore almeno pari a quello perduto. La Società rimborsa inoltre:

- a) **fino a € 1.000,00 le spese per cure mediche e ospedaliere** del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro;
- b) **fino a € 250,00 il danno relativo alle cose trasportate;**
- c) **fino a € 100,00 le spese per il rifacimento dei documenti** rimasti a bordo del veicolo.

In caso di sinistro l'Assicurato deve fornire, oltre a quanto prescritto all'art. 16:

- copia della fattura delle spese sostenute per cure mediche e ospedaliere, e per il rifacimento dei documenti, di cui alle lettere a) e c);
- la documentazione comprovante il danno relativo alle cose trasportate, di cui alla lettera b).

Ai fini del pagamento di quanto spettante la documentazione dovrà essere completata dell' IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico e del nome del titolare del conto.

F. 2SAFE BASIC. E' operativa per i casi previsti dalla garanzia 2SAFE FULL, ed alle stesse condizioni, esclusa la perdita per incidente stradale.

GARANZIE AGGIUNTIVE

G. VALORE A NUOVO. In caso di danno totale la Società calcola l'indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento sul valore assicurato previsto dall'art. 14.1 delle Condizioni di assicurazione. Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti all'art. 13. Questa estensione di garanzia non può essere prestata per i veicoli "usato generico", di cui all'art. 1 lettera c).

H. MERCE TRASPORTATA. L'assicurazione comprende il furto della merce di proprietà dell'Assicurato o a lui affidata nell'ambito dell'attività svolta, trasportata sui veicoli indicati all'art. 13 e.5. È escluso il trasporto a titolo oneroso. L'indennizzo viene corrisposto congiuntamente a quello spettante per il furto o la rapina del veicolo. La garanzia è operante a condizione che:

- il furto della merce sia avvenuto congiuntamente al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- la merce sia riposta all'interno del bagagliaio del veicolo;
- il veicolo sia dotato di carrozzeria rigida e munito di blocco elettromeccanico a chiave del volante o dell'accensione nonché di un sistema di geolocalizzazione "Octotelematics";
- le portiere siano chiuse a chiave e i vetri rialzati quando il veicolo rimane incustodito.

Art. 10) CENTRO ASSISTENZA CLIENTI

Per la gestione e la consulenza dei contratti e dei sinistri viene utilizzata una apposita Centrale Operativa, denominata:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI

Via Vittor Pisani, 13 - 20124 MILANO



(dall'estero e da rete mobile +39 0803373445)

fax +39 0272010006 - www.mach-1.it

Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30. È inoltre possibile, accedendo al sito www.mach-1.it, prendere visione delle coperture assicurative in corso e segnalare eventuali sinistri.

Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:

Servizio di Consulenza on line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi assicurativi.

Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di veicolo o cambio di contraenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Assicurato le eventuali appendici contrattuali.

Servizio di Gestione dei Sinistri. La denuncia di sinistro per danni al veicolo deve essere fatta entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, telefonando al Centro Assistenza Clienti. Il Centro Assistenza Clienti si occuperà poi della gestione, della liquidazione e del pagamento dell'indennizzo, limitando le incombenze burocratiche a carico dell'Assicurato al minimo indispensabile.

Art. 11) VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato è pari:

- al prezzo di acquisto indicato in fattura per i veicoli di cui all'Art. 1)a e 1)b, comprensivo del costo di eventuali accessori e optional installati;
 - al valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista "Euro-tax Giallo" in vigore alla data di effetto dell'assicurazione per i veicoli "usato generico", di cui all'Art. 1)c.
- Il valore assicurato deve essere comprensivo dell'ammontare dell'IVA se il contraente è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta.

Art. 12) DANNI ESCLUSI

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
6. dolo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi;
7. colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, tranne che per le garanzie COLLISIONE e KASKO.

Oltre a quanto sopra previsto, la Società, limitatamente alle sole garanzie COLLISIONE, KASKO e 2SAFE, non indennizza i danni:

8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sot-

- to l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
 10. cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
 11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
 12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
 13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

Art. 13) SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo al netto dei seguenti scoperti o franchigie (che restano a carico dell'Assicurato) e tenendo conto dei seguenti limiti di risarcimento:

SCOPERTI E FRANCHIGIE:

13.a. In caso di riacquisto presso la Rete:

- di altro veicolo nuovo se il veicolo assicurato è stato acquistato nuovo;
- di altro veicolo anche usato purchè sia di valore almeno pari a quello rubato o distrutto, se quello assicurato è stato acquistato usato o se si tratta di veicolo "usato generico", di cui all'Art. 1)c.;
- oppure in caso di riparazione effettuata dalla Rete:
 - a.1. per la garanzia furto e rapina compresi il tentativo di furto e i danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto o rapina di cose non assicurate (v.art.9 A6):
 - 20% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 1 (vedi art. 2);
 - 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 2 (vedi art. 2);
 - a.2. per le garanzie atti vandalici ed eventi naturali:
 - 15% col minimo di € 200,00 per sinistro;
 - a.3. per la garanzia C - COLLISIONE: € 500,00 per sinistro (v. anche art. 13.e.4.);
 - a.4. per la garanzia D - KASKO: 10% col minimo di € 300,00 per sinistro.

- 13.b. Senza riacquisto di altro veicolo presso la Rete o con riparazioni non effettuate presso la Rete:
 - b.1. per la garanzia furto e rapina compresi il tentativo di furto e i danneggiamenti al veicolo

conseguenti a furto o rapina di cose non assicurate (v.art.9 A6):

- 30% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 1 (vedi art. 2);
 - 20% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 2 (vedi art. 2);
 - 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 3 (vedi art. 2);
 - 10% col minimo di € 250,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province dei Gruppi 4 e 5 (vedi art. 2);
- b.2. per le garanzie atti vandalici e eventi naturali:
 - 15% col minimo di € 350,00 per sinistro;
 - b.3. per la garanzia C. COLLISIONE:
 - € 600,00 per sinistro (v. anche art. 13.e.4.);
 - b.4. per la garanzia D. KASKO: 15% col minimo di € 450,00 per sinistro.

13.c. Relativamente ai veicoli dotati di antifurto satellitare, la Società presta la garanzia furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sul veicolo e che lo stesso sia attivato in caso di veicolo incustodito. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili allo stesso sinistro.

13.d. Per la garanzia cristalli: € 100,00 per sinistro limitatamente alle riparazioni non effettuate presso la Rete (v. anche art. 13.e.2.).

LIMITI DI RISARCIMENTO:

13.e. La Società non è tenuta a pagare, per ogni sinistro, indennizzo superiore a:

- e.1. € 260.000,00 per la garanzia Ricorso terzi e Rischio locativo;
- e.2. € 520,00 per anno assicurativo per la garanzia rottura dei cristalli, per Leaf, Micra, Note, € 700,00 per anno assicurativo per Pulsar, Juke, Qashqai, Qashqai+2, X-Trail, LCV, € 900,00 per anno assicurativo per 370Z, GTR;
- e.3. € 420,00 per la garanzia spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere;
- e.4. € 3.000,00 per anno assicurativo per la garanzia COLLISIONE, ridotto a € 2.500,00 in caso di mancato riacquisto di altro veicolo nuovo oppure con riparazione non effettuata presso la Rete.
- e.5. € 2.000,00 in misura forfettaria per la garanzia MERCE TRASPORTATA sui veicoli TRAFFIC e

MASTER, e € 1.000,00 su tutti gli altri adibiti a trasporto commerciale o promiscuo di persone e cose.

dal 49° al 60° mese	40%
dal 61° al 72° mese	50%

e.6. € 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie:

- Lesioni subite dagli animali domestici;
- Danni per il trasporto di vittime della strada;
- Spese per il rifacimento delle chiavi;
- Perdita della tassa di proprietà;
- Spese di dissequestro;
- Spese di rimozione e parcheggio;

Resta inoltre a carico dell'Assicurato l'importo degli eventuali scoperti previsti all'art. 13.

B. SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO PRESSO LA RETE

e.7. € 1.000,00 per la garanzia ripristino dei dispositivi di sicurezza e per la garanzia "Bonus Fedeltà".

B.a. PER VEICOLI ACQUISTATI NUOVI

Art.14) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E CALCOLO DEL VALORE COMMERCIALE - DEPREZZAMENTO

Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	15%
dal 13° al 24° mese	20%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 72° mese	55%

14.1. DANNO TOTALE

Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro. Per determinare il valore del veicolo al momento del sinistro si applicano sul valore assicurato in base a quanto disposto all' art. 11) le percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle di seguito riportate. Tali tabelle tengono conto in modo forfettario- in relazione al tempo trascorso dalla immatricolazione per i veicoli acquistati nuovi, ed ai mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza per gli altri veicoli - della diminuzione di valore dipendente dalla vetustà, dall'uso, o dall'introduzione sul mercato di nuovi modelli del veicolo.

B.b. PER GLI ALTRI VEICOLI

A. CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO PRESSO LA RETE

Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	15%
dal 13° al 24° mese	25%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 60° mese	55%
dal 61° al 72° mese	65%

A.a. PER VEICOLI ACQUISTATI NUOVI

In tutti i casi, qualora la garanzia sia prestata con VALORE A NUOVO, le percentuali di deprezzamento verranno applicate nella misura sopra indicata solo a partire dal termine di durata di detta estensione di garanzia.

Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	Zero
dal 13° al 24° mese	20%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 72° mese	55%

Trascorsi 6 anni dalla data di effetto della polizza, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo. In ogni caso il valore assicurato rappresenta il limite massimo di indennizzo.

A.b. PER GLI ALTRI VEICOLI

14.2. DANNO PARZIALE

Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	Zero
dal 13° al 24° mese	10%
dal 25° al 36° mese	20%
dal 37° al 48° mese	30%

Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età e allo stato del veicolo sulla base di quanto indicato all'articolo 14.1.A.a. per i veicoli acquistati nuovi e 14.1.A.b. per gli autoveicoli acquistati usati. Per gli autoveicoli "usato generico", di cui all'Art. 1)c. il deprezzamento sarà calcolato applicando il rapporto fra il valore dell'autoveicolo indicato sulla Rivista "Eurotax giallo" al momento del sinistro ed il prezzo di listino riportato sulla stessa Rivista.

Al contrario, per le riparazioni effettuate presso la Rete, qualora il sinistro si verifichi entro il sesto anno dalla data di immatricolazione, la determinazione dell'ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria e ai vetri o cristalli viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite.

In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle soggette a usura, nonché per i veicoli immatricolati da oltre sei anni il deprezzamento verrà sempre applicato:

1. nelle percentuali indicate all'art. 14.1.B.b. per i veicoli acquistati nuovi o acquistati usati;
2. applicando il rapporto indicato nel primo comma per i veicoli "usato generico", di cui all'Art. 1)c.

Qualora venga provata con fattura la precedente sostituzione di parti danneggiate, il deprezzamento per vetustà inizierà ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa.

Il deprezzamento non verrà mai applicato al costo della manodopera.

Le spese di smontaggio e montaggio occasionate dal sinistro sono a carico della Società se nella parte smontata si riscontrano danni indennizzabili. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.

Art. 15) DENUNCIA, GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI PER I DANNI AL VEICOLO

L'Assicurato può telefonare tutti i giorni feriali (escluso il sabato), dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 ad un operatore del **Centro Assistenza Clienti Numero Verde 800 085555 (dall'estero e da rete mobile +39 0803373445)**, che gli richiederà i dati necessari per la denuncia del sinistro e gli indicherà i documenti da presentare e gli adempimenti richiesti per l'istruzione della pratica. Inoltre il Centro Assistenza Clienti, all'occorrenza, si metterà in contatto con la Rete per informarla del sinistro e per ottenere ulteriore documentazione.

I documenti non richiesti in originale potranno essere trasmessi per fax al n. +39 0272010006, o via mail a centroassistenza@mach-1.it

Nel caso di danno totale o di danno parziale di importo superiore al 75% del valore assicurato e nell'ipotesi che il Contraente intenda riacquistare un altro veicolo, il Centro Assistenza Clienti collocherà direttamente con la Rete presso la quale il Cliente riacquista il nuovo veicolo.

Art. 16) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve:

- A. **presentare** – soltanto in caso di danno da furto, incendio o atto vandalico – denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando che il veicolo è assicurato con AXA Assicurazioni S.p.A. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente

elencati nella denuncia.

- B. chiamare il Centro Assistenza Clienti Numero Verde 800 085555 (dall'estero e da rete mobile +39 0803373445), fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine, in caso di danno totale, inviare entro 2 giorni dalla denuncia telefonica quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
3. se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
6. relativamente ai veicoli dotati di impianto di anti-furto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo.

In caso di furto totale per il quale emerga in denuncia che una o più chiavi erano custodite all'interno del veicolo, sarà applicato uno scoperto del 20% sul danno liquidato a termini di polizza.

L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.

In caso di sinistro verificatosi all'estero l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di danno parziale l'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

Art. 17) PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A) DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO (COME INDICATO ALL'ART.13.a.)

In caso di danno totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera della Rete, del veicolo con altro veicolo:

- nuovo se il veicolo assicurato è stato acquistato nuovo;
- anche usato, se il veicolo assicurato è stato acquistato usato o se si tratta di veicolo "usato generico" di cui all'Art. 1)c., purchè sia di valore almeno pari a quello rubato o distrutto.

Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente alla Rete che ha venduto il veicolo.

Per attivare questa procedura, l'Assicurato deve sottoscrivere l'ordine di acquisto di un altro veicolo del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti, gli accessori installati e la data di commissione. La Rete deve inviare alla Società copia dell'ordine di acquisto, ed entro 15 giorni dall'immatricolazione del veicolo acquistato nuovo, o dall'acquisto del veicolo usato, la copia della fattura.

A questa documentazione, devono essere allegati i seguenti certificati (la cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico della Società ai sensi dell'art. 9.A10 qualora sia prevista questa garanzia):

1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
2. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
3. Procura a vendere a favore della Società;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società;
5. Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72.

B) DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO

Nel caso l'Assicurato non intenda servirsi della procedura di sostituzione diretta del veicolo, la Società attiverà la normale procedura di liquidazione del danno. Resta inteso che l'indennizzo da liquidare ai sensi di polizza viene calcolato sulla base del valore di cui all'art. 14.1 decurtato dello scoperto di cui all'art. 13.

Per la liquidazione, oltre ai documenti previsti alla precedente lettera A, dal punto 1 al punto 5, dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l'Assicurato comunica alla Società la propria volontà di non riacquistare un altro veicolo.

C) DANNO PARZIALE

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare delle spese delle stesse. In caso di riparazioni effettuate presso la Rete, la liquidazione verrà effettuata dalla Società direttamente alla Rete. L'Assicurato, perciò, al momento del ritiro del veicolo, pagherà direttamente alla Rete il solo importo dello scoperto di cui all'art. 13 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell'art. 14 e rilascerà benestare per il pagamento dell'indennizzo alla Rete.

D) TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui

la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare delle spese delle stesse.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui ai punti A o B.

Art. 18) OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

L'Assicurato non potrà far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.

Art. 19) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 20) RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del veicolo rubato, l'Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti, oppure alla Società, appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo:

- se non è pervenuta alla Società, la proposta di riacquisto di un altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;
- se è già pervenuta alla Società la proposta di riacquisto di un altro veicolo, la Società procederà alla liquidazione del danno secondo quanto indicato all'art. 17.

Nel caso di mancato riacquisto di un altro veicolo, l'Assicu-

rata ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali.

Art. 21) RELITTO

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

Art. 22) VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Poichè il premio del programma assicurativo A. FORMULA FULL e B. FORMULA LIGHT è determinato anche in base alla residenza o alla sede legale del proprietario del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dare immediata comunicazione per iscritto alla Società del cambiamento di residenza o di sede. In caso di mancata o ritardata comunicazione si applicano gli scoperti, le franchigie, e i limiti di risarcimento di cui all'art. 13 previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del sinistro.

Art. 23) ASSISTENZA IN VIAGGIO (garanzia non operante per i veicoli elettrici)

La Società ha affidato la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal presente art. 23) a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti n. 121, 00156 ROMA.

Centrale operativa

Per richiedere le prestazioni di assistenza viene utilizzata un'apposita struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, denominata Centrale Operativa **ASSISTENZA in VIAGGIO (garanzia non operante per i veicoli elettrici)** raggiungibile al numero verde



(dall'estero: +39 0642115571) fax +39 064740742

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o via fax nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO. Questa Centrale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di assicurazione.

Questa garanzia non è operante per le prestazioni for-

nite dal costruttore NISSAN previste dal "Programma di Assistenza stradale durante il periodo di garanzia" (3 anni o 100.000 km, a seconda di quale termine viene raggiunto per primo).

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

23.1 Soccorso stradale e traino

Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto, la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto gli interventi d'urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, qualora questa si trovi **nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto di assistenza RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino.** L'Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato alla Rete venditrice anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.

23.2 Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti all'art. 23.1 sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo fino ad **un massimo di € 260,00** per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell'Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

23.3 Auto in sostituzione

Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richiede **oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superiori le 24 ore**, la Centrale Operativa, **metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:**

- 5 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la Rete; 15 gg. se la riparazione viene eseguita presso la Rete;**
- 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del veicolo ed in caso di riacquisto come previsto dall'art. 14.1.A; 15 gg. in caso di non riacquisto. In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia auten-**

tica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione, con costi a suo carico ma usufruendo di tariffe preferenziali.

Il veicolo a noleggio può anche essere fornito direttamente dalla Rete, previa espressa autorizzazione del CENTRO ASSISTENZA CLIENTI di cui all'art. 10 delle Condizioni di assicurazione.

23.4 Invio pezzi di ricambio (operante solo all'estero).

Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua ripa ragione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso la Rete. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

23.5 Taxi per ritirare l'auto in sostituzione

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell'Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico della Società, **fino alla concorrenza di € 52,00.**

23.6 Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo

Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all'estero) certificati da un centro autorizzato RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA o convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di furto del veicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti il veicolo un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l'esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.

23.7 Recupero del veicolo

Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o

rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione.

Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino alla residenza, **purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell'Assicurato.**

Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.

23.8 Rimpatrio del veicolo dall'estero

Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e **ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni**, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

23.9. Invio di un'autoambulanza

Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, **fino ad una concorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un'altra.**

23.10 Rimpatrio sanitario (operante solo all'estero).

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;

- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.

La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.

23.11 Medico online

L'Assicurato, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d'urgenza da adottare, a seguito di infortunio o malattia. Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.

23.12 Spese di pernottamento in albergo

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative spese **fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di € 80,00 per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d'immobilizzo superi le 24 ore.**

23.13 Anticipo di denaro all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito **fino ad un massimo di € 2.600,00 a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo.**

L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

23.14 Anticipo cauzione penale all'estero

La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell'Assicurato l'importo della cauzione **fino a concorrenza di € 5.200,00, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.**

23.15 Anticipo spese legali all'estero

La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l'Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, **fino a concorrenza di € 1.100,00, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato**

dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

23.16 Interprete all'estero

Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a Sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società **fino alla concorrenza di € 520,00.**

23.17 Autista a disposizione in Italia

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve.

Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.

23.18 Obblighi in caso di sinistro

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

23.19 Esclusioni

Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:

- a. i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
- b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
- c. i danni provocati con dolo dall'Assicurato o dalle persone di cui egli deve rispondere;
- d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi in conseguenza di:
- e. guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- f. partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
- g. impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2

- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio .

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

Mod. ASS.03 ed. 05/2018

VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE

A. GENERALITÀ DELL'ASSICURANDO E DATI IDENTIFICATIVI DELL'AUTOVEICOLO

il Sig./
la Spett.

residente in telefono

CAP città prov.

P.I./Cod.fisc. e-mail:

acquirente dell'autoveicolo modello targato

data d'immatricolazione al PRA

giorno	mese	anno
--------	------	------

 il valore assicurato è quello riportato nella fattura d'acquisto con applicazione del deprezzamento di cui all'art. 14.1

B. ASPETTATIVE DELL'ASSICURANDO

- desidera attivare delle coperture assicurative contro i danni subiti dall'autoveicolo sopra identificato? SI NO
- le coperture assicurative furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali, kasko e assistenza potrebbero corrispondere alle sue esigenze di copertura? SI NO
- la scelta effettuata fra le varie garanzie offerte risponde ai suoi desideri di copertura? SI NO
- sulla base delle informazioni fornitigli dall'intermediario ritiene adeguate alle sue esigenze assicurative le coperture assicurative prescelte? SI NO

C. DICHIARAZIONE SULLA ESIGENZA DELLA COPERTURA PRESCELTA

- io sottoscritto dichiaro:
- di confermare quanto riportato nel presente modulo e di considerare la polizza coerente con le proprie esigenze assicurative,
 - di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, sapendo che ciò pregiudica la valutazione del contratto alle mie esigenze.
 - di essere stato reso edotto dell'incoerenza del prodotto con le mie esigenze assicurative e di voler comunque aderire alla proposta assicurativa.

Il Cliente _____

DATA _____



ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'AUTOVEICOLO

A. GENERALITÀ DELL'ASSICURANDO E DATI IDENTIFICATIVI DELL'AUTOVEICOLO

il Sig./la Spett.

residente in telefono

CAP città prov.

P.I./Cod.fisc. e-mail:

acquirente dell'autoveicolo modello targato

data d'immatricolazione al PRA

giorno	mese	anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 il valore assicurato è quello riportato nella fattura d'acquisto con applicazione del deprezzamento di cui all'art. 14.1

D. GARANZIE RICHIESTE

<input type="checkbox"/> A – FORMULA FULL INCENDIO, FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA IN VIAGGIO E VEICOLO IN SOSTITUZIONE (LE GARANZIE DI ASSISTENZA NON SONO VALIDE PER I VEICOLI ELETTRICI)	<input type="checkbox"/> B – FORMULA LIGHT INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE, RAPINA	<input type="checkbox"/> C – COLLISIONE GARANZIA OPZIONALE (a complemento della Formula A o B) URTO CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO	<input type="checkbox"/> D – KASKO GARANZIA OPZIONALE (a complemento della Formula A o B) URTO CONTRO QUALSIASI OSTACOLO
<input type="checkbox"/> 2SAFE FULL		<input type="checkbox"/> 2SAFE BASIC (durata <input type="text"/> mesi dalla data di decorrenza)	
GARANZIE AGGIUNTIVE: <input type="checkbox"/> VALORE A NUOVO (durata <input type="text"/> mesi dalla data di decorrenza) <input type="checkbox"/> FURTO DELLA MERCE TRASPORTATA		<input type="checkbox"/> SUL VEICOLO È INSTALLATO UN ANTIFURTO SATELLITARE	

l'assicurazione decorrerà dalle 8.00 del e scadrà dopo mesi

Il premio di euro* di cui per imposte euro deve essere versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione.

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazioni o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale sistemi di pagamento elettronico, addebiti sui conti correnti o carte di credito dell'Assicurato, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti di cui al punto 1);
 3. denaro contante, con il limite di € 750,00 annui.

* sul premio relativo a Formule promozionali di durata poliennale è stato applicato lo sconto del % sul listino in vigore.

Autorizzo RCI Banque S.A. ad addebitare sul mio conto corrente IBAN l'importo mensile di euro per la durata di mesi

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto da RCI Banque In forma cartacea, prima della sottoscrizione del presente modulo, l'Informativa precontrattuale riepilogativa degli obblighi di comportamento dell'intermediario prevista dall'Art. 56 Reg. IVASS 40/2018, il Set Informativo (Mod. ASS.01 ed. 12/2018) composto da: Documento Informativo Precontrattuale, Documento Informativo Precontrattuale Aggiunto, Condizioni di Assicurazione e Informativa Privacy.

 L'ASSICURATO _____ DATA _____

di essere stato messo al corrente delle caratteristiche, della durata, dei costi, dei limiti della copertura e di ogni altro elemento utile ad acquisire un'informativa completa e corretta e pertanto esprimo la volontà di aderire alla Polizza Collettiva NISSAN INSURANCE stipulata da RCI Banque S.A. Succursale Italiana (in base alle condizioni riportate nell'allegato Set Informativo Mod. ASS.01 ed. 12/2018) come sopra indicato nella sezione D – Garanzie richieste e di considerare scegliendo una delle Formule A o B – con, al caso, una delle garanzie opzionali C o D e una o più garanzie aggiuntive – e barrando le rispettive caselle e di approvarne specificatamente le disposizioni.

 L'ASSICURATO _____ DATA _____

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti punti delle Condizioni di Assicurazione (Mod. ASS.01 ed. 12/2018): art.2 (Modalità per rendere operative le garanzie); art. 5 (Recesso dal contratto); art. 6 (Durata del contratto – Proroga tacita); artt. 9 A.1, 12, 13, 14, 23, 19 (Delimitazioni); artt. 16, 18, 20, 23 (Obblighi in caso di sinistro); art. 19 (Procedura per la valutazione del danno).

 L'ASSICURATO _____ DATA _____

Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti fornite per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

RCI BANQUE S.A. dà atto che il suddetto autoveicolo è stato incluso fra quelli assicurati con la Polizza Collettiva NISSAN INSURANCE. L'effetto della garanzia è quello sopra indicato a condizione che il premio sia stato pagato; in caso contrario la garanzia si attiverà automaticamente alle ore 24 del giorno del pagamento.



FORMULA FULL

Furto totale o parziale e rapina (compresi i danni arrecati nel tentativo di rubare cose contenute nel veicolo).

Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel veicolo.

Soccorso stradale, traino, auto in sostituzione (fino a 30 giorni in caso di perdita totale) e altre prestazioni di assistenza in viaggio.

Altre garanzie accessorie, fra cui: atti vandalici, caduta di grandine, rottura dei cristalli.



FORMULA LIGHT

(applicabile all'interno di specifiche Campagne di vendita)

Furto totale o parziale e rapina (compresi i danni arrecati nel tentativo di rubare cose contenute nel veicolo).

Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel veicolo.

GARANZIE OPZIONALI



COLLISIONE

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di **scontro con altro veicolo** identificato.



KASKO

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di **urto contro ostacoli fissi o mobili**, di ribaltamento o uscita di strada.



2SAFE (Full o Basic)

Indennizzi aggiuntivi (anche per spese mediche) in caso di perdita totale del veicolo.

GARANZIA AGGIUNTIVE



VALORE A NUOVO

Non è applicato per la durata di questa garanzia il degrado per vetustà del veicolo.



MERCE TRASPORTATA

(applicabile all'interno di specifiche Campagne di vendita)

Il furto della merce trasportata avvenuto congiuntamente al furto del veicolo assicurato.

NISSAN FINANZIARIA



in collaborazione con

mansutti
DAL 1925 DIAMO CERTEZZA AL DOMANI